

Le principali novità del modello Redditi SC 2021.

Sommario

Le principali novità del modello Redditi SC 2021.	2
Frontespizio e firma della dichiarazione	2
Termini di versamento e di presentazione della DR	4
Quadro RF – le novità e le principali variazioni	6
Quadro RF – Interessi art. 96 TUIR	8
Quadro RS – le novità	10
Quadro RQ – Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni	12
Quadro RU – crediti d’imposta	14
Tabella Codici CREDITI IMPOSTA QUADRO RU.....	18

Le principali novità del modello Redditi SC 2021.

Andiamo ad approfondire le principali novità del modello redditi società di capitale 2021 per l'anno d'imposta 2020, riproponendo anche alcuni aspetti e punti che non rappresentano vere e proprie novità ma che è sicuramente opportuno ri-sottolineare.

Come di consueto nel presente documento utilizzerò anche alcune slides di Interpreta relative alla loro video del 19 maggio 2021.

Frontespizio e firma della dichiarazione

Nel riquadro firma della dichiarazione già dall'anno passato è presente la casella esonero dall'apposizione del visto di conformità che deve essere barrata nel caso in cui il risultato dell'applicazione ISA è pari a:

- Almeno ad 8 per il 2020;
- Oppure la media dei voti ISA 2019 e 2020 è pari almeno ad 8,5.

In questi due casi non è necessario il visto di conformità per compensare crediti imposte dirette ed IRAP maturati nel 2020, di importo fino ad € 20.000

Riepiloghiamo ora la compilazione di alcuni righe del frontespizio.

Il riquadro data bilancio/rendiconto non deve essere invece compilato se al momento della presentazione della DR, il bilancio non è stato ancora approvato.

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

Codici relativi allo stato in cui versa la società all'atto della presentazione della dichiarazione

- 1 Soggetto in normale attività
- 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
- 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
- 4 Soggetto estinto

I codici "natura giuridica" di maggior utilizzo:

- 2 società a responsabilità limitata
- 3 spa
- 4 società cooperative
- 7 consorzi con personalità giuridica
- 11 consorzi senza personalità giuridica

La situazione della società in riferimento al periodo di imposta al quale si riferisce la dichiarazione è identificata dai seguenti codici:

- 1 - Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione dell'attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
- 2 - Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
- 3 - Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
- 4 - Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
- 5 - Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
- 6 - Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
- 7 - Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Si sottolinea come mentre il **codice stato** società deve essere compilato con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione, per il **codice situazione**, si deve far riferimento al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (2020).

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE		Codice fiscale (obbligatorio)	Codice carica	Provincia	Telefono	Stato	Giorno	Mese	Anno
Cognome									
Nome									
Data di nascita									
Comune (o Stato estero) di nascita									
Codice fiscale società o ante dichiarante									

Legale rappresentante in carica alla data di presentazione, a pena di nullità della dichiarazione
Altri rappresentanti nel Quadro RO

1 - Rappresentante legale
3 - Curatore fallimentare
8 - Liquidatore
9 - Rappresentante della beneficiaria o dell'incorporante

Da indicare solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella precedente dichiarazione

Codice fiscale della società riferibile al firmatario della dichiarazione in caso di fusione/scissione (CF beneficiaria/incorporante dichiaranti il reddito per conto della scissa/incorporata)

Il codice fiscale del legale rappresentante della società il cui codice fiscale deve essere indicato, è quello in carica alla data di presentazione della DR, mentre eventuali altri precedenti legali rappresentanti nell'anno 2020, deve essere inserito nel quadro RO

Per quanto riguarda invece **l'obbligo di firma della DR da parte dell'organo che effettua il controllo contabile**, se presente, occorre fare riferimento a coloro che hanno sottoscritto la relazione di revisione. Se ci fosse stato durante l'anno 2020 un cambiamento nei componenti dell'organo di controllo rispetto a quelli

che hanno redatto e firmato la relazione di revisione, i loro dati devono essere riportati nel quadro RO.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE
Soggetto	Codice fiscale		

In presenza di organo che effettua il controllo contabile, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e cioè:

- ✓ dal revisore contabile (persona fisica), indicando nella casella "soggetto" il **codice 1**;
- ✓ dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro Istituito presso il MEF, indicando nell'apposita casella "soggetto" il **codice 2**; in tal caso occorre compilare una ulteriore riga con l'indicazione del codice fiscale della società di revisione, con **codice 3** e senza firma.
- ✓ dal collegio sindacale (tutti i membri) incaricato anche della revisione, indicando il **codice 4**.

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo ⁽¹⁾	Codice fiscale		Cognome e nome		Data di nascita	
	1	2	3	4	5	6
RO1	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia	Qualifica	Carica	Data carica
	4	5	6	7	8	9
RO2	1	2	3	4	5	6
	4	5	6	7	8	9

Si devono indicare i dati dei soggetti che sono
in carica alla data di presentazione della dichiarazione,
DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL FRONTESPIZIO

Termini di versamento e di presentazione della DR.

Nulla è cambiato rispetto agli anni passati ma è sempre opportuno riepilogare.....

PRESENTAZIONE TELEMATICA



ENTRO L'ULTIMO GIORNO DELL'**UNIDCESIMO** MESE
SUCCESSIVO A
QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA

30.11.2021 periodo di
imposta coincidente
con anno solare

NON assume rilevanza la data di approvazione
bilancio ai fini della presentazione

Restano fermi i termini previsti dagli artt. 5 e 5-bis del DPR 322/1998 e successive
modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale

in questo caso il
termine è di 9 mesi

Termini di versamento.

□ ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL SESTO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA:

- entro 30 giugno 2021 (rate a partire dal 16.07)
- entro 30 luglio 2021 con maggiorazione 0,40% (rate a partire dal 20.08)

Il pagamento entro il 31 luglio che cade di sabato in realtà sarebbe spostato al 2 agosto ma per effetto della proroga a regime ormai da anni, i pagamenti cadenti in agosto slittano al giorno 20 agosto!!!


□ BILANCI APPROVATI NEL PIU' AMPIO TERMINE, ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO:

- entro 31 luglio 2021, poiché cade di sabato il versamento slitta al 20 agosto (Es. bilancio approvato il 20 giugno); tale termine resta fermo anche in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29 giugno 2021
- entro 20 settembre 2021 (il 19 cade di domenica) con maggiorazione 0,40%

ATTENZIONE

Il termine del 20 agosto è l'ultimo possibile anche nel caso in cui il bilancio non fosse stato approvato entro il 29.06.2021

Quindi, in sintesi.....



Di seguito infine si riporta la tabella con le date di versamento **che è valida solo se il bilancio è approvato nei termini regolari.**

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	18 ottobre	0,84
5 ^a	18 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Quadro RF – le novità e le principali variazioni.

L'abbiamo già affrontato nel documento riguardante le novità delle PF e delle SP, si tratta delle deduzioni dal reddito d'impresa dell'IRAP versata nel 2020, che devono confluire nel rigo RF55 tra le altre variazioni in diminuzione con il **codice 12** se relativa alla deduzione del 10% in caso in cui gli interessi passivi sono maggiori di quelli attivi e con il **codice 33** se relativa alla quota non deducibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. In realtà la compilazione è uguale a quella degli anni passati con la nota attenzionale che **trattandosi di IRAP versata**, quest'anno deve tener conto degli importi di IRAP non versati per effetto delle disposizioni Covid 19. Quindi le società che a seguito delle norme emergenziali da COVID-19 **non hanno versato il s.do Irap 2019 e la 1° rata acconto Irap 2020** e si sono avvalse della proroga di versamento della 2°-UNICA rata acconto Irap 2020 non possono accedere alle predette deduzioni ed inoltre, in caso di versamento della seconda rata di acconto, ai fini della determinazione delle predette deduzioni, tale valore deve essere assunto nel limite dell'IRAP "dovuta" indicata **nel rigo IR21 al netto del primo acconto figurativo**.

Al fine di evitare errori nella determinazione delle predette deduzioni si dovrà assumere il valore MINORE tra:

- il TOTALE IMPOSTA 2020 IR21 al netto del 1° ACCONTO FIGURATIVO e
- il 2° ACCONTO EFFETTIVAMENTE VERSATO.

Esempio di impresa NO ISA (metodo storico):

Imposta IRAP dovuta per il periodo d'imposta 2019 di 1.000 euro:

- 1° acconto 2020 (40%)= 400 (non versata ...)
- 2° acconto 2020 (60%)= 600 (versata)

...CON IMPOSTA
DOVUTA 2020
INFERIORE
DOVUTA 2019

IR21	Totale imposta		800	,00
IR22	Credito	Ai fini del calcolo della deduzione assumere il minore tra: euro 600 e euro 480 (800 - 320)		
IR23	Eccedenza			
IR24	Eccedenza			
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero 1 <input type="text" value="0,00"/> 2 <input type="text" value="320,00"/>	3	920,00
IR26	Importo a debito			,00
IR27	Importo a credito			120,00

Per il 2020 innalzata dal 50% al **60%** la percentuale IMU deducibile relativa agli immobili strumentali. Ovviamente per coloro che non versato la 1° e/o la 2° rata IMU 2020 a seguito dei provvedimenti per il COVID19 non è **prevista alcuna deduzione**.

L'importo dell'IMU deducibile deve passare sia dal rigo RF16 per il suo 100% e poi tra le altre variazioni in diminuzione **con il codice 38, per la quota parte deducibile pari al 60%**.

RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	Variazione in aumento 100%		,00
RF55	Altre variazioni in diminuzione	1 <input type="text" value="38"/> 2 <input type="text" value="60% IMU ded"/> 3 <input type="text" value="0,00"/> 4 <input type="text" value="0,00"/> 5 <input type="text" value="0,00"/> 6 <input type="text" value="0,00"/>		

Sempre nel rigo RF55 tra le altre variazioni in diminuzione con il **codice 81** deve essere indicata la quota di ammortamento deducibile fiscalmente che per effetto dell'articolo 60, c.7-bis, del DL104/2020, **può essere sospesa civilisticamente**. Quindi se si è operato con la sospensione civile dell'ammortamento ma non con la rilevazione fiscale dello stesso, si crea un disallineamento con la conseguenza che occorre stanziare le imposte differite e deve essere compilato anche il quadro RV (vedi esempio di seguito)

		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa		IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente				
		1		2	5	3	4				
		IMPIANTI						,00			
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 70.000 ,00	6	Incrementi ,00	7	Decrementi ,00	8	Valore finale 70.000 ,00	9	Valore di realizzo ,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale 70.000 ,00	11	Incrementi ,00	12	Decrementi 20.000 ,00	13	Valore finale 50.000 ,00		

La sezione non dovrà essere più compilata dall'esercizio successivo a quello in cui avviene il riallineamento tra valori civili e fiscali

In merito a questa disposizione di legge non è ancora stato definitivamente chiarito se **l'ammortamento fiscale devo o posso** effettuarlo ugualmente. Da fonti non ufficiali sembra che l'Agenzia Entrate sia indirizzata a lasciare libertà di scelta; si attendono chiarimenti.

Contributi a fondo perduto e crediti d'imposta da COVID 19.

Tra le altre variazioni in diminuzione in corrispondenza del rigo RF55 devono essere indicati tutti i contributi a fondo perduto erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid -19 che come ben sappiamo non concorrono a formare il reddito, così come alcuni crediti d'imposta sempre legati all'emergenza pandemica. L'unica differenziazione è rappresentata dal codice che deve essere indicato in corrispondenza del campo 1 del rigo suddetto.

Andiamo a vederne alcuni con la precisazione che questo argomento è già stato trattato piuttosto ampiamente con il ns. documento ["BENEFIT – CONTRIBUTI - CREDITI D'IMPOSTA COVID – 19. I DATI DA INSERIRE NELLE DICHIARAZIONI FISCALI. – Circolare aggiornamento 17.2021"](#) cui si rimanda [per casistiche e situazioni.](#)

- **codice 83**, l'ammontare **dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito**, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato anche il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;
- **codice 84**, l'ammontare **dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito**, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, va compilato anche il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;

La differenza tra i due codici è che il **codice 84** è riservato all’indicazione dei contributi che seppure conseguenti a provvedimenti emergenziali, sono stati esclusi dal concorso alla formazione del reddito per effetto dell’art. 10-bis del DL 137/2020 ma non dalla norma originaria. L’articolo 10 bis dispone che *“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”***. Il **codice 83** è invece utilizzabile per i contributi a fondo perduto COVID 19 la cui norma istitutiva già prevedeva la esclusione dalla determinazione del reddito d’impresa.

In corrispondenza del rigo RF55 invece deve essere indicato il **codice 99** per l’esposizione di alcuni crediti d’imposta sempre non tassabili ai fini imposte dirette come ad esempio il **tax credit locazioni** di cui all’art. 28 del DL 34/2020), il **tax credit botteghe e negozi** (art. 120 DL 34/2020), il **tax credit sanificazione** (art.125, DL 34/2020)

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
		99		,00		,00	


Lo abbiamo già detto, che questi benefit devono anche essere riportati anche nel quadro RS tra gli aiuti di stato.

E’ importante sottolineare inoltre che nelle specifiche tecniche dei modelli ministeriali sono previsti dei collegamenti tra i quadri di determinazione del reddito d’impresa ed il quadro RS, con la conseguenza che in caso di adozione di un codice non idoneo, in fase di controlli Sogei, viene segnalato un errore bloccante. **A questo proposito è in corso di preparazione un utile prospetto di raccordo che vi renderò disponibile a breve.**

Quadro RF – Interessi art. 96 TUIR.

Il prospetto in questione non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno quando invece aveva avuto l’importante modifica che i dati per la determinazione del ROL devono essere assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d’impresa.

Per riepilogare le modalità di compilazione del prospetto mi avvalgo delle seguenti slides di Interpreta che se pur sintetiche ci aiutano a comprendere.



Sistema TINEXTA GROUP **Prospetto degli interessi passivi**

Interessi rilevanti art. 96 iscritti in bilancio

Interessi in ded. esercizi precedenti da RF121 col. 3 al netto di colonna 2 (trasferiti al consolidato)

Interessi attivi iscritti in bilancio

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118 Interessi passivi

Interessi passivi precedenti periodo d'imposta

Interessi passivi

Interessi passivi direttamente deducibili

Eccedenza interessi passivi

5° Periodo imposta precedente

4° Periodo imposta precedente

3° Periodo imposta precedente

2° Periodo imposta precedente

1° Periodo imposta precedente

Precedente periodo d'imposta

Presente periodo d'imposta

ROL di periodo

RF119 Risultato operativo lordo

RF120 Eccedenza di ROL riportabile

RF121 Interessi riportabili

RF122 Prestiti ante 17/06/2016

ROL residuo

Interessi passivi

Interessi passivi deducibili

Interessi attivi

Interessi attivi deducibili

Eccedenza

Il minore tra (RF118 c.1 + RF118 c.2) e (RF118 c.3 + RF118 c.4)

Riportare diff. positiva tra (RF118 c.1 + RF118 c.2) - (RF118 c.3 + RF118 c.4)

Se presente RF118 c. 6, riportare il minore tra (RF118 c.6) e (RF119 c. da 1 a 5 + 30% di RF119 c.6)

Riportare la differenza positiva tra (30% di RF119 c.6) - (RF119 c.7)

Riportare la differenza positiva tra (RF118 c.6) - (RF119 c.7)

Riportare diff. negativa tra (RF118 c.1 + RF118 c.2) - (RF118 c.3 + RF118 c.4)

Vediamo un esempio partendo dalla compilazione del prospetto per il periodo d'imposta 2019.

I dati sono i seguenti:

- interessi passivi e oneri deducibili dell'esercizio 2019 € 35.000
- interessi attivi e proventi dell'esercizio 2019 € 12.000
- 30% del ROL dell'esercizio 2019 € 37.500

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118 Interessi passivi

Interessi passivi precedenti periodo d'imposta

Interessi passivi

Interessi passivi direttamente deducibili

Eccedenza interessi passivi

5° Periodo imposta precedente

4° Periodo imposta precedente

3° Periodo imposta precedente

2° Periodo imposta precedente

1° Periodo imposta precedente

Precedente periodo d'imposta

Presente periodo d'imposta

ROL di periodo

RF119 Risultato operativo lordo

RF120 Eccedenza di ROL riportabile

RF121 Interessi riportabili

RF122 Prestiti ante 17/06/2016

ROL residuo

Interessi passivi

Interessi passivi deducibili

Interessi attivi

Interessi attivi deducibili

Eccedenza

Il minore tra RF118 c.6 e 30% di RF119 c.

Riportare la differenza positiva tra (30% di RF119 c.6) - (RF119 c.7)

Riportare la differenza positiva tra (RF118 c.6) - (RF119 c.7)

Riportare diff. negativa tra (RF118 c.1 + RF118 c.2) - (RF118 c.3 + RF118 c.4)

Vediamo ora cosa accade nella compilazione del prospetto per l'anno 2020 in due situazioni diverse.

Caso I – l'eccedenza di ROL periodo precedente è interamente utilizzata

Eccedenza ROL precedente periodo euro 14.500 in RF120 col 3 DR 2020

Rol Fiscale 2020 euro 65.000

Interessi passivi e oneri assimilati 2020 euro 45.000

Interessi attivi e proventi assimilati 2020 euro 2.500

Gli interessi passivi al netto degli attivi pari ad euro 42.500 sono deducibili per:

- euro 19.500 nel limite del 30% del ROL Fiscale dell'esercizio
- euro 14.500 nel limite dell'eccedenza di ROL riportato dall'esercizio 2019

La situazione determina l'intero utilizzo del Rol di periodo e l'eccedenza di interessi passivi da riportare nei periodi di imposta successivi per euro 8.500 (variazione in aumento in RF15)

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1 45.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 0,00	Interessi attivi 3 2.500,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta 4 0,00
		Interessi passivi direttamente deducibili 5 2.500,00	Eccedenza interessi passivi 6 42.500,00		
		5° Periodo imposta precedente 1 0,00	4° Periodo imposta precedente 2 0,00	3° Periodo imposta precedente 3 0,00	2° Periodo imposta precedente 4 0,00
	RF119 Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta 5 14.500,00	Presente periodo d'imposta 6 65.000,00	Interessi passivi deducibili 7 34.000,00	
		Consolidato		Presente periodo d'imposta	
		(di cui non trasferibile	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile	4° Periodo imposta precedente 4 0,00	3° Periodo imposta precedente 5 0,00	2° Periodo imposta precedente 6 0,00	Precedente periodo d'imposta 7 0,00
		Interessi passivi non deducibili			
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	RF121 Interessi riportabili	(di cui	1 0,00	2 0,00	3 8.500,00
		Interessi attivi			
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
		(di cui	4 0,00	5 0,00	6 0,00
	RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
		1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00

Caso II – l'eccedenza di ROL periodo precedente è utilizzata parzialmente

Eccedenza ROL precedente periodo euro 14.500 in RF120 col 3 DR 2020

Rol Fiscale 2020 euro 65.000

Interessi passivi e oneri assimilati 2020 euro 25.000

Interessi attivi e proventi assimilati 2020 euro 2.500

Gli interessi passivi al netto degli attivi pari ad euro 22.500 sono deducibili per:

- euro 19.500 nel limite del 30% del ROL Fiscale dell'esercizio
- euro 3.000 nel limite dell'eccedenza di ROL riportato dall'esercizio 2019

La situazione determina **l'intero utilizzo del Rol di periodo e l'eccedenza del Rol** del periodo precedente per euro 11.500

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1 25.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 0,00	Interessi attivi 3 2.500,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta 4 0,00
		Interessi passivi direttamente deducibili 5 2.500,00	Eccedenza interessi passivi 6 22.500,00		
		5° Periodo imposta precedente 1 0,00	4° Periodo imposta precedente 2 0,00	3° Periodo imposta precedente 3 0,00	2° Periodo imposta precedente 4 0,00
	RF119 Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta 5 14.500,00	Presente periodo d'imposta 6 65.000,00	Interessi passivi deducibili 7 22.500,00	
		Consolidato		Presente periodo d'imposta	
		(di cui non trasferibile	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile	4° Periodo imposta precedente 4 0,00	3° Periodo imposta precedente 5 0,00	2° Periodo imposta precedente 6 0,00	Precedente periodo d'imposta 7 11.500,00
		Interessi passivi non deducibili			
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	RF121 Interessi riportabili	(di cui	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		Interessi attivi			
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
		(di cui	4 0,00	5 0,00	6 0,00
	RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
		1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00

Quadro RS – le novità.

Tra le novità contenute nel quadro RS, tralasciando in questa sede il prospetto degli Aiuti di Stato, è presente il rigo RS480 destinato alla indicazione dei versamenti d'imposta che non sono stati effettuati nel periodo 2020 alle scadenze previste, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19. Anche questo argomento lo abbiamo già trattato con il documento [“BENEFIT – CONTRIBUTI - CREDITI D'IMPOSTA COVID – 19. I DATI DA INSERIRE NELLE DICHIARAZIONI FISCALI. – Circolare aggiornamento 17.2021”](#), cui si rimanda soprattutto per l'individuazione dell'esatto codice da indicare in **colonna 1 del rigo RS480**

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice		Importo	
		1	2		,00

Il presente prospetto è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19. In particolare, nel **rigo RS480** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19";
- nel **campo 2**, l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.

I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più righe per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Caso I - soggetto ISA

1° acconto euro 10.000 (metodo storico)

Calo del fatturato 1° sem. 2020 rispetto al 1° sem. 2019 < del 33% - NO Proroga II acconto al 30.4.2021

Versamento 2° acconto al 10.12.2020 euro 7.000 (metodo previsionale)

Ires di competenza 2021 = euro 19.000

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice		Importo	
		1	2		,00
		10		7.000	,00

.....e di seguito il quadro RN

RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					19.000,00		
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese					,00		
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					,00		
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					,00		
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN							
RN22	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconto previsionale 89,47% - No inferiore 80% imposta dovuta, quindi no ravvedimento			
	1	,00	2	17.000,00				
	Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva					
	3	,00	4	,00				
			Credito riversato da atti di recupero					
			5		,00	6	17.000,00	
RN23	Imposta a debito		Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate			
			1	,00	2	,00	3	2.000,00

Acconto previsionale 89,47% - No inferiore 80% imposta dovuta, quindi no ravvedimento

Società non operative.

Il prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo di cui ai righe da RS 116 a RS125 di fatto non ha subito modifiche rispetto agli anni passati; si **attendono però ancora degli interventi normativi/prassi che consentano di disapplicare** la disciplina per i soggetti colpiti dalla pandemia da Covid-19. Esistono infatti dubbi sull'applicabilità della causa di disapplicazione «cod. 9» di cui al Provvedimento 11.06.2012. Tale causa di disapplicazione consente di non effettuare il test di operatività quando «gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, L. n. 225/1992» (norma sostituita con l'art. 24 del Dlgs 1/2018)

In ogni caso la disapplicazione, qualora operante, non si estenderebbe alle società non operative a causa delle perdite sistematiche, in quanto il quinquennio di riferimento non comprende il periodo di imposta 2020.

L'A.E., sentita per le vie brevi, ha anticipato che sono in corso valutazioni ai fini della disapplicazione della disciplina per le società che sono state colpite dalla pandemia

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo		RS116 Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117 Titoli e crediti		1	,00		2%		4	,00	1,50%
RS118 Immobili ed altri beni			,00		6%			,00	4,75%
RS119 Immobili A/10			,00		5%			,00	4%
RS120 Immobili abitativi			,00		4%			,00	3%
RS121 Altre immobilizzazioni			,00		15%			,00	12%
RS122 Beni piccoli comuni			,00		1%			,00	0,9%
		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto			
RS123 Totale		2	,00	3	,00		5	,00	
		Agevolazioni		Variazioni in aumento					
RS124		1	,00	2	,00		3	,00	
RS125 Reddito imponibile minimo									,00

N.B.: le società non operative che si adeguano al reddito minimo devono indicare la maggiorazione IRES del 10,5% nel rigo RQ62

Quadro RQ – Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

La sezione XXIV del quadro RQ è destinata ad accogliere i valori della eventuale rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31/12/2019 ed ovviamente presenti anche nel bilancio 2020. Esclusi gli immobili-merce. Consentito rivalutare anche distintamente e singolarmente ciascun bene e solo con effettivi civilistici.

La rivalutazione va eseguita nel Bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo (Bilancio 2020).

Il costo dei beni rivalutati e la rivalutazione vanno annotati nell'inventario e nella Nota integrativa.

Ovviamente il quadro RQ deve essere compilato solo se si esegue anche la rivalutazione ai fini fiscali che comporta il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% ed eventualmente di una ulteriore imposta sostitutiva del 10% se si decide di affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione.

Vediamo un semplice esempio.

Rivalutazione immobile per euro 150.000

Riconoscimento fiscale => in bilancio 2020 imposta sostitutiva 3% euro 4.500

Affrancamento saldo attivo di rivalutazione => in bilancio 2020 imposta sostitutiva 10% euro 15.000

Totale imposte dovute euro 19.500

Riserva di rivalutazione residua euro 130.500

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020		Importo	Aliquota	Imposta
RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	1 150.000,00	3%	2 4.500,00
RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	,00	3%	,00
RQ102	Totale imposte	1 4.500,00		2 1.500,00
RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 150.000,00	10%	2 15.000,00
				3 5.000,00

In caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione il prospetto delle riserve dovrà essere compilato come segue

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 130.500 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Qualora la società non affrancasse il saldo attivo di rivalutazione il prospetto delle riserve dovrebbe essere compilato come segue, indicando euro 145.500 (150.000 – 4.500)

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 145.500 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Qualora invece, la società effettuasse la rivalutazione ai soli fini civilistici, oltre all'obbligo di compilazione del quadro RV, il prospetto delle riserve dovrebbe essere compilato come segue, indicando euro 108.150 = [150.000 – (150.000 x 27,90%)] Imposte differite

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 108.150 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

In ipotesi di rivalutazione solo civilistica deve essere compilato il quadro RV

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
RV1		1		2	3	4
	Valore contabile	5	6	7	8	9
	Valore iniziale	,00	,00	,00	,00	,00
	Incrementi					
RV1	Valore fiscale	10	11	12	13	
	Valore iniziale	,00	,00	,00	,00	
	Incrementi					
	Decrementi					

Quadro RU – crediti d’imposta.

Eccoci ora all’esame del quadro RU che contiene i crediti d’imposta la cui compilazione quest’anno è particolarmente frequente per effetto degli innumerevoli benefit a seguito delle disposizioni Covid-19. Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito), nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a fianco della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata in calce alle istruzioni del modello ministeriale ed al presente documento. ([cfr. Tabella allegata codici crediti imposta](#))

Vediamo di seguito una tabella di riepilogo dei vari casi più ricorrenti di compilazione del quadro RU.

Descrizione beneficio	Rif.to norma	Non tassabile per norma	Aiuto di stato o de minimis	Mod.DR/quadro RU: rigo/codice Mod.IRAP/rigo codice	Quadro RS/redditi ed Irap/codice
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	Art.120 DL 19/5/2020 n.34	Art.10-bis DL 28/10/2020 n.137	Aiuto di Stato	Mod.Redditi: RU colonna 1= I6 RF55=99	Mod.Redditi: RS401=63
				Mod.Irap SC: IC 57 cod. 99	Mod.Irap: NO
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	Art.125 DL 19/5/2020 n.34	norma istitutiva	NO	Mod.Redditi: RU=H9 RF55=99	Mod.Redditi: NO (non presenta elementi di selettività)
				Mod.Irap SC: IC 57 cod. 99	Mod.Irap: NO
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art.28 DL 19/5/2020 n.34	norma istitutiva	SI'	Mod.Redditi: RU=H8 RF55=99	Mod.Redditi: RS401=60
				Mod.Irap SC: IC 57 cod. 99	Mod.Irap: NO
Credito d'imposta per botteghe e negozi	Art. 65 DL 17/3/2020 n.18	norma istitutiva	NO	Mod.Redditi: RU=I1 RF55=99	Mod.Redditi: NO
				Irap SC: IC 57 cod. 99	Irap: NO
Credito d'imposta per il recupero dell'80% dei "buoni vacanza" da parte delle imprese turistico ricettive (cd.Tax credit vacanze)	Art.176 DL 19/5/2020 n.34	Art.10-bis DL 28/10/2020 n.137	SI	Mod.Redditi: RU=I7 RF55=84	Mod.Redditi: RS401=24
				Mod.Irap SC: IC 57 cod. 99	Mod.Irap: NO
Credito d'imposta per le rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori	Art.48-bis, c.4, DL 19/5/2020 n.34	Art.10-bis DL 28/10/2020 n.137	SI	Mod.Redditi: RU=I5 RF55=84	Mod.Redditi: RS401=24
				Mod.Irap: IC 57 cod. 99	Mod.Irap: NO
Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle	Art.79, DL 14/8/2020 n.104	Norma istitutiva (art.10)	SI dalla norma istitutiva	Mod.Redditi: RU=A6 RF55=99	Mod.Redditi: RS401=999

strutture ricettive turistico-alberghiere		DL 31/5/2 014 n. 83)		Mod.Irap SC: IC 57 cod. 99	Mod.Irap: NO
--	--	-------------------------------	--	-------------------------------	-----------------

Sempre restando sul quadro RU, discorso a parte deve essere fatto per il **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 2020**.

Per prima cosa va detto che le disposizioni inerenti il credito d'imposta in oggetto sono due: **la legge 160/2019**, art. 1, cc.185 – 196 che riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 01.01 al 15.11.2020 (o 30.06.2021) e **la legge 178/2020** art. 1, cc. 1051- 1063 che riguarda invece gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 16.11/2020 al 31.12.2022 (o 30.06.2023).

Una caratteristica del quadro RU per questa tipologia di credito d'imposta è che devono essere compilati sia la sezione IV che la sezione I. Più precisamente nella sezione IV devono essere indicati in corrispondenza del **rigo RU120** gli investimenti in beni strumentali 2020 indicati nella sezione I con i codici **credito H4, 2H, 3H**, mentre al **rigo RU130** deve essere riportato gli investimenti in beni strumentali 2021 indicati nella sezione I con i codici **credito L3, 2L, 3L**.

Di seguito si riporta un estratto delle istruzioni ministeriali ad illustrazione dei detti righi **RU120 ed RU 130**.

Rigo RU120.

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019) Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 185 a 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo la ripartizione in rate annuali e la decorrenza degli utilizzi stabilite dal comma 191 della citata legge n. 160 del 2019.

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

- **"H4"**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo **"6932"**;
- **"2H"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo **"6933"**;
- **"3H"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo **"6934"**.

Rigo RU130.

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020). Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020. Il

credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito;

- **"L3"**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo **"6935"**;
- **"2L"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo **"6936"**;
- **"3L"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo **"6937"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058 della citata legge effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 1059).

Vediamo ora un esempio di compilazione riferito alla seguente situazione:

Società Alfa SRL – investimenti 2020

20 maggio 2020: acquisto PC per euro 15.000

31 luglio 2020: acquisto macchinario 4.0 Tabella A con interconnessione immediata, euro 125.000

01 dicembre 2020: acquisto arredi 20.000

Determinazione del credito di imposta

Bene	Importo	Data acq.	% credito	credito	fruzione	Utilizzo 2021	Cod. trib.	Aliq. Amm. (50 % primo es.)	Contrib. comp. 2020	Risconto
PC	15.000	20.5.20	6%	900	5 es. da 2021	180	6932	20%	90	810
Macch. 4.0 lett. A	125.000	31.7.20	40%	50.000	5 es. da 2021	10.000	6933	15%	3.750	46.250
Arredi	20.000	1.12.20	10%	2.000	3 es. da 2020	1.333,33 (telefisco)	6935	12%	120	1.880
totale				52.900		11.513,33			3.960	

Variazione in dim. IRES e IRAP.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito
		INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	¹ H 4
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{A2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³	900 ,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷ ,00 ⁸ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹ ,00 ² ,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹ ² 900 ,00

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
	¹ 15.000,00	¹ ,00	¹ ,00

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
		INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	1 2 H	
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00)	3	50.000 ,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 IVA (Periodici e acconto) 2 ,00 IVA (Saldo) 3 ,00 IRES (Account) 4 ,00 IRES (Saldo) 5 ,00 Imposta sostitutiva 6 ,00 IRAP 7 ,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato		,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	2 50.000 ,00

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c. 188	Investimenti c. 189	Investimenti c. 200
	1 ,00	125.000 ,00	1 ,00

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
		INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	1 L 3	
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00)	3	2.000 ,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 IVA (Periodici e acconto) 2 ,00 IVA (Saldo) 3 ,00 IRES (Account) 4 ,00 IRES (Saldo) 5 ,00 Imposta sostitutiva 6 ,00 IRAP 7 ,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato		,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	2 2.000 ,00

RU130 Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti c. 1054			
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln
	1 20.000 ,00	2 ,00	3 ,00	4
	Investimenti c. 1056		Investimenti c. 1058	
	5 ,00	6 ,00		

Fine.

Livorno lì, 19.05.2021.

Tabella Codici CREDITI IMPOSTA QUADRO RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA	01	I
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE	02	I
INCENTIVI OCCUPAZIONALI	03	I
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI	04	VI-C
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI	05	I
GIOVANI CALCIATORI	06	I
CAMPAGNE PUBBLICITARIE	07	VI-C
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA	09	I
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000	VS	I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002	TS	I
INVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006	56	VI-C
INVESTIMENTI INNOVATIVI	10	VI-C
SPESE DI RICERCA	11	VI-C
COMMERCIO E TURISMO	12	VI-C
STRUMENTI PER PESARE	13	VI-C
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	17	I
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL	20	I
CARO PETROLIO	23	II
ASSUNZIONE DETENUTI	24	I
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE	28	I
REGIMI FISCALI AGEVOLATI	30	I
SOFTWARE PER FARMACIE	34	I
PREMIO CONCENTRAZIONE EX ART. 9 D.L. 35/2005	36	VI-C
RECUPERO CONTRIBUTO SSN	38	VI-C
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006	41	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006	42	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006	43	I
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006	44	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006	45	I
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE	48	I
RICERCA E SVILUPPO	49	I
AGRICOLTURA 2007	50	I
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI	51	I
MISURE SICUREZZA PMI	53	I
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO	54	I
INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, C. 539, L. 244/2007	55	I
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007	57	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007	58	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007	59	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007	60	I
NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L. 296/2006	62	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI	63	I
SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009	69	I
SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009	70	I
ACQUISTO AUTOVETTURE ECOLOGICHE 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009	71	I
ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009	72	I
SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009	73	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009	74	I
MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI	75	I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE	76	III
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010	77	I
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE	78	I
IMPOSTE ANTICIPATE (DTA)	80	I
RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1, D.L. 70/2011	81	I
CARTA PER EDITORI 2011	83	VI-C
INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012	85	I
NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO	86	I
INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	87	I
FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE	88	I
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE	89	I
NUOVE INFRASTRUTTURE	90	I
PROMOZIONE OPERE MUSICALI	93	I
MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011	94	I
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE	96	I
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / ALLUVIONE SARDEGNA 2013 / BANCHE	A1	I

Credito	Codice	Sezione
ENTI PREVIDENZIALI	A2	I
ART-BONUS	A3	I
RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE	A4	I
DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI	A5	I
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE	A6	I
COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO	A7	I
SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO	A8	I
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI	A9	I
RETI A BANDA ULTRALARGA	B1	I
BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI	B2	I
FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI	B3	I
RECUPERO IMPOSTA SU UTILI E DIVIDENDI	B4	I
RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014	B9	I
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA	C1	I
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO	C2	I
SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN	C3	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208 /2015	C4	I
STRUMENTI MUSICALI	C5	I
FONDO POVERTÀ MINORILE	C6	I
SCHOOL-BONUS	C7	I
INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMianto	C8	I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE	C9	I
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA	D1	I
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016	D2	I
TAX CREDIT PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016	D3	I
TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016	D4	I
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016	D5	I
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016	D6	I
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA	D7	I
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB	D8	I
FONDAZIONI BANCARIE – FONDI SPECIALI	E1	I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE	E2	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA	E3	I
INVESTIMENTI PUBBLICITARI	E4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES	E5	I
IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE	E6	I
PMI QUOTATE	E7	I
RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI	E8	I
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)	E9	I
AMMODERNAMENTO STADI	F1	I
SPORT-BONUS	F2	I
ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	F3	I
FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	F4	I
FINANZA SOCIALE/BANCHE	F5	I
SOCIAL-BONUS	F6	I
FORMAZIONE 4.0	F7	I
WELFARE DI COMUNITÀ	F8	I
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI	F9	I
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE)	G1	I
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI	G2	I
ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI	G3	I
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE	G4	I
BONUS BONIFICA AMBIENTALE	G5	I
BONUS TV/RIVENDITORI	G6	I
BONUS IMBALLAGGI RESTITUITI	G7	I
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	G8	I
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ RIVENDITORI	G9	I
MONITORAGGIO IMMOBILI	H1	I
PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE	H2	I
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI	H3	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	H4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS	H5	I
PRODUZIONE MANUFATTI COMPOSTABILI	H6	I
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRODUZIONE MANUFATTI COMPOSTABILI	H7	I
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	H8	I
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	H9	I

Credito	Codice	Sezione
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	2H	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	3H	I
BOTTEGHE E NEGOZI	I1	I
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI	I2	I
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-SOCIETA' CONFERITARIE	I3	I
SOCIETA' BENEFIT	I4	I
RIMANENZE MAGAZZINO	I5	I
SPESE PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO	I6	I
TAX CREDIT VACANZE	I7	I
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI	I8	I
CAMPAGNE PUBBLICATARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETA' SPORTIVE	I9	I
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022	L1	I
INVESTIMENTI CAMPIONE D'ITALIA	L2	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021	L3	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021	2L	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021	3L	I
VUOTO A RENDERE	L4	I
BONUS ACQUA POTABILE	L5	I
FORMAZIONE MANAGERIALE	L6	I
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020	L7	I
FARMACIE/ PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA	L8	I
CARGO BIKE	L9	I
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA	99	V